



Istituto d'Istruzione Superiore "Giancardi - Galilei - Aicardi"

Via F. Petrarca, 7 – 17021 Alassio (SV) Tel. 0182.470224

Cod. Mecc. SVIS00700N C.F. 90013500096

www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it

e-mail: svis00700n@istruzione.it PEC: svis00700n@pec.istruzione.it

Sezioni Associate:

IPSEOA "F.M. Giancardi"
Via F. Petrarca, 7 – Alassio

ITT "G. Galilei"
Reg. Rapalline, 32 – Albenga

IPSASR "D. Aicardi"
P.le S. Bernardino, 1- Albenga



Circolare n. 9

Alassio, 18/09/2023

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche

1. NORMATIVA

Normativa vigente in materia di fumo:

- Art. 4 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito in Legge 128/2013;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n. 584 dell'11.11.1975.

In particolare, il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*
2. *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

2. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze (compresi i locali di transito, i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, le palestre, l'Azienda Agraria).

Ai sensi e agli effetti delle disposizioni sopra riportate è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, negli spazi interni e nelle pertinenze dell'Istituto:

- di fumare;
- di utilizzare sigarette elettroniche.

2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO

Le prescrizioni contenute nella presente circolare perseguono la prioritaria finalità di far rispettare, in ottemperanza alla normativa vigente, il divieto di fumo in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa, anche allo scopo di:

- tutelare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono i Referenti di Plesso ed i componenti dello Staff di Presidenza. È compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- a. sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- b. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle,
- c. individuare l'ammenda da comminare: da € 27,50 a € 275,00;
- d. utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e. controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

4. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'articolo 7 della presente circolare procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità o per conoscenza personale. Una copia del verbale di contestazione sarà consegnata al trasgressore, la seconda copia alla Segreteria amministrativa.

Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.

Entro trenta giorni, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento, dovrà essere effettuato il pagamento della sanzione, cui copia dovrà essere consegnata in Segreteria amministrativa.

Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

5. SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente:

- a. L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di € 27,50 euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00.
- b. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

- c. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- d. I dipendenti e gli studenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

I Collaboratori Scolastici e i Docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione del Decreto e delle presenti disposizioni anche attraverso l'identificazione degli studenti.

Tutti i destinatari sono tenuti alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

Il Dirigente Scolastico
Dott. SALZA Massimo

